



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 883

Seduta del 31/10/2013

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
PAOLA BULBARELLI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI
MAURIZIO DEL TENNO
GIOVANNI FAVA
MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
ANTONIO ROSSI
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Viviana Beccalossi di concerto con gli Assessori Claudia Terzi e
Massimo Garavaglia

Oggetto

RETICOLI IDRICI REGIONALI E REVISIONE CANONI DI OCCUPAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO
IDRICO - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI GARAVAGLIA E TERZI)

I Direttori Generali Paolo Ildo Baccolo Mario Nova Francesco Baroni

Il Segretario Generale Andrea Gibelli

L'atto si compone di 275 pagine

di cui 263 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e ss.mm.ii;

VISTO la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;

VISTA la Direttiva del Consiglio CEE 21 maggio 1992, n. 92/43 «Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche»;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTO il D.P.C.M. 12 ottobre 2000 «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico» con il quale è stato trasferito alla regione, dal 1 gennaio 2001, la gestione del demanio idrico di cui all'art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998;

VISTO l'art. 2 del D.P.C.M. 12 ottobre 2000 che stabilisce che i proventi ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico sono posti a compensazione della riduzione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni di cui al Titolo «III» del d.lgs. n. 112/98;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;

VISTO la legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 - «Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche»;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”;

VISTA la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale»;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 “Istituzione dell’Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)”;

VISTA la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 “Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali” ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;

VISTO l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, “Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007” e s.m.i., con cui è stato istituito il Sistema regionale e sono stati definiti - negli allegati A1 ed A2 della legge medesima - i soggetti che lo costituiscono;

VISTO l'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 “Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2008”;

VISTA la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 “Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali”;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1 “Statuto d'autonomia della Lombardia” ed in particolare l'art. 48, che consente l'esercizio delle funzioni amministrative riservate alla regione anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi istituiti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della regione;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”;

VISTO l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale”, che disciplina le modalità di determinazione della misura dei canoni per occupazione dei beni del demanio idrico e per uso delle acque pubbliche, la loro riscossione e i casi in cui è necessaria una cauzione a garanzia;

VISTO il regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 con cui è stato definito il Regolamento di polizia idraulica relativo al reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica, ai sensi dell'art. 85, comma 5, della l.r. n. 31/2008;

VISTA la D.g.r. 14 gennaio 2005, n. 7/20212 “Modalità operative per l'espressione dei pareri regionali sulle istanze di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico”;

VISTO il D.d.u.o. Ragioneria e Entrate n. 8270 del 17 luglio 2006 “Modalità operative per l'espressione del parere regionale in ordine all'acquisto di aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 5-bis del d.l. n. 143/2003, convertito in legge con legge 212/2003 nelle more della definizione di una procedura definita a livello nazionale. Integrazione dell'assegnazione di competenze al gruppo di lavoro costituito ai sensi del decreto n. 1069 del 02/02/2006”;

VISTA la D.g.r. 26 ottobre 2006 – n. 8/3400 “Modifica ed integrazioni alla d.g.r. n. 7/7867/2002: Trasferimento delle funzioni alle province, ai comuni ed alle comunità montane concernenti la progettazione, l'esecuzione e la gestione delle opere di pronto intervento, relative alle aree ai manufatti ed alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, art. 3, comma 110 ed approvazione dei criteri di attuazione”;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la D.g.r. 15 dicembre 2010 - n. 9/1001 "Ridefinizione del reticolo principale dei corsi d'acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) e della Regione Lombardia – l.r. 2 aprile 2002, n. 5 Istituzione dell'Agenzia Interregionale del fiume Po", con cui è stato attribuito ad AIPO un ambito di competenza su alcuni tratti del reticolo idrico principale;

VISTA la D.g.r. 4 maggio 2011, n. 9/1643 "Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia ed ERSAF per la sperimentazione dell'affidamento ad ERSAF di compiti operativi nell'ambito di servizi al territorio attualmente svolti dalle Sedi territoriali regionali";

VISTA la D.g.r. 25 ottobre 2012, n. 9/4287 " Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica";

CONSIDERATO che Regione Lombardia ha acquisito come elementi fondamentali per la regimazione dei bacini dei laghi di Pusiano ed Alserio i corsi d'acqua Cavo Diotti ed Emissario del lago di Alserio inserendoli nell'allegato A e che, per ragioni di continuità idraulica, tali corsi d'acqua debbano essere soggetti a competenza AIPO ed inseriti nell'allegato 1 della d.g.r. 1001/2010;

CONSIDERATO che Regione Lombardia ha individuato i tratti dei seguenti corsi d'acqua: Adda, Branchello, Cacciabella, Cavo Parmigiana Moglia, Cavo Redefossi, Deviatore Redefossi, Garbogera, Guisa, Nirone, Palpice, Roggia Torbida, Scolmatore di San Zenone Po e Viamate quali elementi facenti parte di un complesso sistema idrico ove vi è la necessità di una gestione unitaria dell'attività idraulica;

CONSIDERATO che in questo periodo di recessione economica vi è la necessità di adottare misure a sostegno di imprese e famiglie affinché si creino condizioni di sgravio fiscale e contestualmente di agevolazione e facilitazione alla regolarizzazione delle posizioni ancora sprovviste di concessione;

CONSIDERATO quanto sopra si è provveduto a rimodulare al ribasso le tariffe di alcune tipologie di occupazione contenute nell'allegato C e si è omesso di applicare l'adeguamento al Tasso di Inflazione Programmata su tutte le 23 tipologie di canone di Polizia Idraulica;

CONSIDERATA quindi la necessità di Regione Lombardia, per motivi di omogeneità e continuità idraulica dei corsi d'acqua evidenziati, di concerto con AIPO, di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

integrare l'elenco dell'allegato 1 alla d.g.r. 1001/2010 come specificato nel seguente elenco, attribuendo ad AIPO la competenza per il rilascio del parere idraulico ove previsto:

Corso d'acqua	Tipo di corso	Lunghezza (km)	Inizio competenza	Fine competenza
ADDA	fiume	132,56	da valle del nuovo ponte della linea ferroviaria MI-LC-SO, in località Lavello, Olginate	confluenza Po
BRANCHELLO	torrente	1,78	dalla chiavica di C.na Ca Nuova, Remedello	confluenza Chiese
CACCIABELLA	torrente	0,74	da via Giosuè Carducci loc. La Filanda, Asola	confluenza Chiese
CAVO PARMIGIANA MOGLIA	cavo	0,13	dalla nuova chiavica di Bondanello	confluenza Secchia
CAVO REDEFOSI	colatore	7,10	dal manufatto di derivazione sul Naviglio Martesana	confluenza Lambro
DEVIATORE REDEFOSI	deviatore	2,87	dal manufatto di derivazione sul cavo Redefossi	confluenza Lambro settentrionale
DIOTTI	cavo	0,53	dall'incile sul fiume Lambro a valle del lago di Pusiano	confluenza Lambro
EMISSARIO DEL LAGO DI ALSERIO	emissario	1,21	dall'incile del Lago di Alserio	confluenza Lambro
GARBOGERA	torrente	0,29	da via Stati Uniti d'America,	confluenza Canale



Regione Lombardia

LA GIUNTA

			Senago	Scolmatore Nord Ovest
GUIZA	torrente	0,24	da via Vismara Arese - Bollate	confluenza Canale Scolmatore Nord Ovest
NIRONE	torrente	0,18	da via Origona, Bollate	confluenza Canale Scolmatore Nord Ovest
PALPICE	torrente	3,26	da via per Cremona loc. La Filanda, Asola	confluenza Chiese
ROGGIA TORBIDA	roggia	0,17	dalla chiavica Roggia Torbida	confluenza Coppa
SCOLMATORE DI SAN ZENONE AL PO	scolmatore	1,59	dall'incile sulla Roggia Olona, San Zenone Po	confluenza Po
VIAMATE	torrente	0,77	dalla strada interpoderale Senago (monte della chiusa)	confluenza Canale Scolmatore Nord Ovest

RITENUTO di individuare il Reticolo Idrico Minore di competenza comunale per differenza rispetto ai corsi d'acqua facenti parte del Reticolo Idrico Principale, del Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica e ai corsi d'acqua privati;

CONSIDERATO che sono pervenute - anche da parte delle altre Autorità di Polizia Idraulica - numerose richieste di chiarimenti, adeguamento e snellimento della disciplina vigente;

CONSIDERATO che tali richieste si riferiscono, in particolare, alla revisione del reticolo principale e della bonifica, alla rimodulazione della imposta e dei canoni regionali di polizia idraulica, alla semplificazione dei rapporti tra Autorità e concessionari anche attraverso il ricorso a strumenti telematici, al coordinamento delle attività di controllo da parte delle Autorità interessate, e alla eliminazione di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

alcuni errori materiali riscontrati nella disciplina vigente;

RITENUTO di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale l'approvazione dello schema di convenzione con i Consorzi di bonifica dei quali si renda opportuno avvalersi per motivi di organizzazione e di funzionalità, al fine della manutenzione di corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale che insistono sul loro comprensorio;

CONSIDERATO che la presente delibera e i relativi allegati sono stati presentati e condivisi con il gruppo di lavoro "Polizia Idraulica per attività sperimentali di controllo e verifica delle occupazioni demaniali relative ai corsi d'acqua del reticolo idrico principale regionale" costituito con Decreto Direttore Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo numero 8470 del 23 settembre 2013;

RITENUTO di dover ulteriormente semplificare le attività di polizia idraulica introducendo una nuova procedura per la presentazione delle domande per il rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi attraverso un nuovo applicativo web denominato "SIPUI" – Sistema Integrato Polizia Idraulica ed UtENZE Idriche e, in considerazione che tale attività semplificherà notevolmente il carico lavorativo degli uffici regionali, si ritiene congruo eliminare le spese di istruttoria per le istanze presentate in via telematica;

RITENUTO conseguentemente di stabilire nuove modalità per l'esercizio delle funzioni di polizia idraulica, con un nuovo testo di riferimento che sostituisce integralmente gli allegati della deliberazione citata, con gli Allegati A, B, C, D, E, F, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di stabilire nuove modalità per l'esercizio delle funzioni di polizia idraulica mediante un nuovo testo che sostituisce integralmente la dgr 4287/2012 e i relativi allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2. di disporre che i proventi derivanti dai canoni, relativi alle concessioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico principale, siano introitati sul capitolo 3.0100.03.5965;
3. di disporre che i proventi derivanti dalle cauzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico principale saranno introitati sul capitolo 9.0200.04.8165, con contestuale impegno di spesa sul capitolo 99.01.702.8200;
4. di disporre che i corsi d'acqua individuati nel seguente elenco, per motivi di omogeneità e continuità idraulica, siano inseriti nell'allegato 1 della dgr 1001/2010, attribuendo ad AIPO la competenza per il rilascio del parere idraulico ove previsto:

Corso d'acqua	Tipo di corso	Lunghezza (km)	Inizio competenza	Fine competenza
ADDA	fiume	132,56	da valle del nuovo ponte della linea ferroviaria MI-LC-SO, in località Lavello, Olginate	confluenza Po
BRANCHELLO	torrente	1,78	dalla chiavica di C.na Ca Nuova, Remedello	confluenza Chiese
CACCIABELLA	torrente	0,74	da via Giosuè Carducci loc. La Filanda, Asola	confluenza Chiese
CAVO PARMIGIANA MOGLIA	cavo	0,13	dalla nuova chiavica di Bondanello	confluenza Secchia
CAVO REDEFOSI	colatore	7,10	dal manufatto di derivazione sul Naviglio Martesana	confluenza Lambro
DEVIATORE REDEFOSI	deviatore	2,87	dal manufatto di derivazione sul cavo Redefossi	confluenza Lambro settentrionale



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DIOTTI	cavo	0,53	dall'incile sul fiume Lambro a valle del lago di Pusiano	confluenza Lambro
EMISSARIO DEL LAGO DI ALSERIO	emissario	1,21	dall'incile del Lago di Alserio	confluenza Lambro
GARBOGERA	torrente	0,29	da via Stati Uniti d'America, Senago	confluenza Canale Scolmatore Nord Ovest
GUISA	torrente	0,24	da via Vismara Arese -Bollate	confluenza Canale Scolmatore Nord Ovest
NIRONE	torrente	0,18	da via Origona, Bollate	confluenza Canale Scolmatore Nord Ovest
PALPICE	torrente	3,26	da via per Cremona loc. La Filanda, Asola	confluenza Chiese
ROGGIA TORBIDA	roggia	0,17	dalla chiavica Roggia Torbida	confluenza Coppa
SCOLMATORE DI SAN ZENONE AL PO	scolmatore	1,59	dall'incile sulla Roggia Olona, San Zenone Po	confluenza Po
VIAMATE	torrente	0,77	dalla strada interpoderale Senago (monte della chiusa)	confluenza Canale Scolmatore Nord Ovest

5. di disporre che le funzioni delegate ai comuni ex art. 3, comma 114, l.r. 1/2000 sui corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore devono essere svolte secondo quanto stabilito negli allegati "B", "C" ed "E" della presente delibera;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

6. di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale l'approvazione dello schema di convenzione con i Consorzi di bonifica dei quali si renda opportuno avvalersi per motivi di organizzazione e di funzionalità, al fine della manutenzione di corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale che insistono sul loro comprensorio";
7. di approvare lo schema di convenzione tipo per la gestione delle interferenze delle reti tecnologiche ed infrastrutturali esistenti e nuove sul reticolo idrico di competenza regionale con grandi utenti per la regolarizzazione delle concessioni demaniali (Allegato F);
8. di precisare che il rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica sui corsi d'acqua oggetto di convenzione di cui ai punti precedenti rimangono in carico all'Autorità idraulica competente;
9. di stabilire che, dal 1° gennaio 2014 la presentazione delle domande per il rilascio dei nuovi provvedimenti concessori/autorizzativi avverrà esclusivamente per via telematica attraverso un nuovo applicativo web denominato "SIPIUI" – Sistema Integrato Polizia Idraulica ed Utenze Idriche -, contenente anche un apposito modulo geografico (GIS) per la georeferenziazione, appositamente sviluppato per l'inserimento delle istanze online da parte dei cittadini, imprese ed enti pubblici e per una gestione celere dell'iter tecnico-amministrativo da parte dei tecnici regionali per il rilascio delle concessioni di uso delle aree del demanio idrico e che tale modalità è preceduta a partire dal mese di novembre 2013 e fino al 30 dicembre 2013 da una fase sperimentale in cui sarà possibile presentare le domande per il rilascio dei nuovi provvedimenti concessori attraverso la nuova modalità telematica, oltre che con la consueta modalità cartacea;
10. di disporre come, a fronte della semplificazione procedurale che verrà introdotta attraverso l'informatizzazione delle domande e delle istruttorie riguardanti le richieste di concessione di cui al punto precedente, il contributo istruttorio, di cui alla D.G.R. 41867/1999 Allegato A, venga rideterminato pari a zero relativamente alle domande di concessione presentate per via telematica;
11. di dare atto che i comuni possono gestire in forma associata le funzioni di polizia idraulica e, quelli facenti parte di comunità montane, possono affidare alle stesse la gestione del reticolo idrico minore, sottoscrivendo specifica



Regione Lombardia

LA GIUNTA

convenzione secondo lo schema allegato al presente provvedimento (Allegato F); in quest'ultimo caso i comuni trasferiranno alle Comunità stesse almeno il 50% dei proventi dei canoni per la manutenzione dei reticoli stessi ai sensi del DPCM 12/10/2000, Allegato A8 Demanio Idrico;

12. di disporre che i canoni regionali di escavazione di materiali inerti degli alvei dei corsi d'acqua previsti dal dlgs 112 del 31 marzo 1998 Art. 89 comma 1 lettera d) siano determinati con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo;
13. che la presente deliberazione sostituisce integralmente la dgr 4287/2012;
14. di disporre la pubblicazione del presente Atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE

1. Premessa.

Il presente documento, in attuazione della legge 1/2000, fornisce criteri e indirizzi ai comuni per la ricognizione del reticolo idraulico minore e per l'effettuazione dell'attività di "polizia idraulica", intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.

2. Normativa di riferimento in materia di demanio idrico

La norma di riferimento in materia di individuazione ed assoggettamento al regime demaniale dei beni del demanio idrico è il Codice Civile: l'art. 822 dispone che *"Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico [...] i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [...]"*.

La "legge in materia" è stata, fino al 1999, il T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" che all'articolo 1 disponeva *"Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata e per l'ampiezza del rispettivo bacino idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico e generale interesse."* La disposizione poneva come requisito ai fini della demanialità che le acque avessero già o acquistassero l'attitudine ad "usi di pubblico e generale interesse". Tale definizione, già molto ampia di attribuzione alla proprietà pubblica (demaniale) delle acque, lasciava comunque aperta la possibilità dell'esistenza del dominio privato sulle acque qualora non fosse possibile accertare da parte della P.A. la sussistenza del requisito anzidetto.

In applicazione di tale normativa lo Stato ha iscritto in appositi elenchi le acque ritenute pubbliche sulla base dei requisiti di cui sopra. E' interpretazione consolidata della giurisprudenza che gli elenchi delle acque pubbliche non facevano che constatare uno stato giuridico già esistente: l'acqua era da considerarsi pubblica non in ragione dell'iscrizione negli elenchi, ma proprio per le sue insite caratteristiche e qualità che erano meramente "accertate" dalla P.A.. L'iscrizione negli elenchi aveva quindi natura "dichiarativa" di uno status giuridico posseduto *ab origine* dall'acqua. Tale procedimento lasciava aperta la possibilità di ricorrere avverso l'iscrizione, al fine di accertare e dichiarare caso per caso il carattere privato dell'acqua.

L'art. 1 del T.U. 1775/1933 è stato abrogato dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che sanciva *"Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne."*

Quest'ultima disposizione è stata successivamente superata dall'articolo 144 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che al comma 1 dispone: *"Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato."* Quest'ultima disposizione è quindi l'attuale "legge in materia" a cui rimanda l'articolo 822 del Codice Civile.

In sintesi è pertanto possibile affermare che **appartengono al demanio dello Stato i fiumi, i torrenti, i laghi e tutte le acque superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo.** In tale complesso di beni costituenti la demanialità idrica sono, ovviamente, comprese anche tutte le acque già dichiarate pubbliche (demaniale) ai sensi della previgente disciplina ed iscritte negli appositi elenchi emanati fino al 1994.

Appare chiaro in modo inequivocabile che nell'ordinamento legislativo italiano degli ultimi 15 anni vi è stata una progressiva estensione della demanialità idrica a scapito del dominio privato sulle acque fino a giungere alla definizione netta contenuta della norma del 2006 ed alla sostanziale sparizione di fatto delle acque private.

Chiarito che **le acque (tutte, non più solo quelle iscritte negli elenchi) appartengono al demanio dello Stato** occorre definire l'estensione del complesso delle pertinenze dell'acqua demaniale, anch'esse demaniali. E' infatti pacifico che i corsi d'acqua ed i laghi si compongono oltre che della massa liquida, anche dell'alveo e delle rive (o delle spiagge per le acque lacuali) ed il tutto forma il complesso della demanialità idrica.

Relativamente ai corsi d'acqua, l'alveo è formato dallo spazio di terreno scavato naturalmente dal deflusso delle acque o dall'opera dell'uomo e dalle stesse occupate durante il periodo di piena normale (ordinaria) e non eccezionale. Lo spazio di terreno che, nei corsi non arginati viene occupato dalla piena eccezionale, si chiama riva interna, o sponda, e la zona che ad essa è contigua, riva esterna. Gli argini sono invece quelle opere artificiali che vengono costruite contro le possibili piene. **Sono senz'altro attribuibili al complesso demaniale idrico le rive interne**, mentre gli argini, considerati elementi non essenziali del corso d'acqua, e più ancora le rive esterne, possono rimanere di proprietà privata dei comproprietari finitimi, seppure oberate di servitù pubblica. **Se gli argini sono costruiti o espropriati dalla P.A. devono ritenersi anch'essi demaniali** (pubblici) ancorché non facenti strettamente parte "*ab origine*" del complesso del demanio idrico ma acquisti al demanio per specifico procedimento amministrativo.

Sulla demanialità dei **fiumi e torrenti, intesi come acque fluenti ed alveo pertinenziale annesso**, non vi è alcun dubbio dato che il Codice Civile addirittura li menziona esplicitamente.

Per "le altre acque definite pubbliche" a cui fa riferimento il Codice Civile si devono intendere **tutti gli altri corsi d'acqua formati da acque** (pubbliche) **naturalmente fluenti aventi una qualsivoglia denominazione locale (rivi, fossati, scolatori etc.)** con portata perenne o con portata intermittente sia che costituiscono affluenti naturali di qualsivoglia ordine e grado di corsi d'acqua o bacini imbriferi più importanti sia che essi stessi si esauriscono o spagliano. Non è rilevante il fatto che essi siano o meno stati interessati nel corso del tempo dall'intervento di privati o della pubblica amministrazione.

Infatti, l'art. 93 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" indica quale oggetto delle funzioni tecnico amministrative di polizia idraulica gli alvei "*dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale*" ed inoltre specifica che "*formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.*"

L'estensione dell'individuazione dei corsi d'acqua demaniali non può che comprendere le **sorgenti**, sia che si tratti di fiumi, torrenti o di altri corsi d'acqua diversamente denominati, in quanto ne costituiscono di fatto il loro *caput fluminis*.

Dalle suindicate definizioni, tese ad individuare il reticolo idrico demaniale, occorre invece distinguere i canali artificiali, interamente costruiti per opera dell'uomo, e tra essi distinguere quelli costruiti da privati o dalla pubblica amministrazione, quelli a scopo di bonifica o di irrigazione o entrambe.

Circa i **canali costruiti da privati** si deve fare riferimento al T.U. 1775/1933. Se i canali sono costruiti dai concessionari, in quanto opere necessarie all'esercizio delle utenze ottenute, sono da considerarsi in loro proprietà fino al termine del rapporto di concessione. L'acqua pubblica, in essi

immessa e che vi scorre, non perde la sua natura giuridica di bene demaniale: essa, infatti, è derivata (sottratta) per il tempo e secondo il modo disciplinato dalla concessione dal luogo ove naturalmente si trova per essere destinata ad un uso speciale in favore del concessionario, essendo stato ritenuto tale uso compatibile con il pubblico interesse. Al termine della concessione, se viene meno il diritto del privato a derivare ed utilizzare l'acqua demaniale, le opere realizzate ed esercite dal privato in forza della concessione sottostanno al destino per essi previsto dalla legge medesima:

- per le grandi derivazioni (art. 25, 28 29, 31 del T.U. 1775/1933), le opere passano in proprietà della P.A. (sia le opere in alveo demaniale che le opere di adduzione distribuzione ed utilizzazione);
- per le piccole derivazioni, la P.A. ha il diritto di ritenere gratuitamente le opere realizzate sull'alveo, sulle sponde o sulle arginature (opere di derivazione, estrazione e raccolta) o di obbligare l'ex concessionario a demolirle e ripristinare lo stato dei luoghi. Nulla viene detto delle opere fuori alveo (opere di adduzione, distribuzione ed utilizzazione) il cui destino pertanto non è disciplinato dal T.U. 1775/1933 e che restano quindi assoggettate alle disposizioni del Codice Civile.

Tra il novero dei canali privati sono generalmente iscritti i canali d'irrigazione che si configurano quali opere oggetto di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933.

Sono fatti salvi i casi di **canali artificiali appartenenti al patrimonio dello Stato**: essi sono pubblici e demaniali in forza di una specifica disposizione normativa. Tra questi vanno annoverati i **canali demaniali d'irrigazione** ora trasferiti al demanio delle Regioni per effetto della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Canale Cavour e i canali appartenenti alla cessata Amministrazione Generale Canali Demaniali d'Irrigazione, il Naviglio di Bereguardo, il Naviglio di Pavia, il Naviglio Martesana, il Canale Muzza e il Cavo Sillero). Sono altresì demaniali i **canali navigabili** classificati come tali dalla vigente normativa speciale in materia di navigazione. In tali canali vi scorrono acque pubbliche appositamente immesse a garanzia della navigazione e destinate anche ad eventuali altri usi associati e compatibili. Tra essi si annoverano, il Naviglio Grande e il Naviglio di Paderno.

Sono considerati pubblici e demaniali in forza di una specifica disposizione normativa, ancorché chiaramente artificiali, i **canali di bonifica realizzati dallo Stato o dalla P.A. direttamente ovvero mediante i Consorzi di Bonifica** secondo le disposizioni del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale". In tali canali vi scorrono le acque pubbliche che essi stessi provvedono a drenare e ad allontanare dai terreni più depressi recapitandoli in altri corsi d'acqua pubblici. La polizia delle acque limitatamente ai predetti canali si esercita sulla base delle speciale normativa di cui al R.D. 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi".

In conclusione, al fine di addivenire ad una corretta individuazione del reticolo idrico demaniale regionale su cui esercitare le funzioni tecnico amministrative concernenti la polizia idraulica, si forniscono le seguenti indicazioni:

- **sono demaniali i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche** estesi verso monte fino alle sorgenti dei medesimi (comprendendo i corsi d'acqua naturali affluenti di qualsiasi ordine), **nonché tutti i corsi d'acqua naturali** ancorché interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o da privati con finanziamenti pubblici;
- **sono demaniali i canali di bonifica realizzati dallo Stato o con il concorso dello stesso ancorché non direttamente ma per il tramite dei Consorzi di Bonifica** di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, **nonché i canali destinati all'irrigazione ed alla navigazione demaniali in forza di una specifica disposizione normativa.**

Restano esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933. Tali canali sono disciplinati dal T.U. 1775/1933 ovvero dalle speciali normative regolanti la derivazione e l'utilizzazione delle acque pubbliche.

Restano, altresì, esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche.

3. Normativa regolante le funzioni di Polizia Idraulica

Le norme fondamentali che regolano le attività di polizia idraulica sono:

- per i corsi d'acqua e i canali di proprietà demaniale, le disposizioni del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", che indica all'interno di ben definite fasce di rispetto le attività vietate in assoluto e quelle consentite previa concessione o "nulla osta" idraulico;
- per i canali e le altre opere di bonifica, le disposizioni del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi". Il Titolo VI del R.D. 368/1904 è sostituito dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 "Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31- Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".

La l.r. n. 1/2000, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, prevede che Regione Lombardia eserciti le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico principale (art. 3, comma 108), mentre delega ai comuni le funzioni di polizia idraulica, nonché la riscossione e introito dei canoni per occupazione e uso delle aree sul reticolo idrico minore (art. 3, comma 114).

Rientrano nel reticolo idrico minore tutti i corsi d'acqua demaniali che non appartengono al reticolo idrico principale (Allegato A), al reticolo di bonifica (Allegato D) e che non si qualificano come canali privati. I comuni sono pertanto chiamati ad un'attività di ricognizione, volta ad elencare ciò che compone nel proprio territorio il reticolo idrico minore.

I comuni debbono esercitare le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore in conformità a quanto previsto dagli allegati C – "Canoni regionali di polizia idraulica" ed E – "Linee Guida di Polizia Idraulica", parti integranti della presente delibera.

4. Criteri per la redazione del Documento di Polizia Idraulica.

Per procedere alla redazione del Documento di Polizia Idraulica il tecnico incaricato dovrà innanzitutto effettuare la ricognizione di tutto il reticolo idrico superficiale presente nel territorio comunale.

In generale appartengono al reticolo idrico superficiale i canali e i corsi d'acqua che siano così rappresentati nelle carte catastali e/o nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR, DBT), ancorché non più attivi.

Una volta proceduto alla ricognizione del reticolo idrico superficiale è necessario classificare i canali e corsi d'acqua secondo quanto riportato nel paragrafo 2 – "Normativa di riferimento in materia di demanio idrico".

In linea di principio si considerano **demaniali**:

- i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Sono invece **esclusi dal demanio idrico** i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933. Tali canali sono disciplinati dal T.U. 1775/1933 ovvero dalle speciali normative regolanti la derivazione e l'utilizzazione delle acque pubbliche.

Restano, altresì, esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche.

Al fine di garantire una corretta ricognizione e classificazione dei corsi d'acqua, è necessario operare in stretto raccordo con i Consorzi di Bonifica presenti sul territorio comunale.

Una volta proceduto alla classificazione dei corsi d'acqua presenti nel territorio comunale, il Reticolo Idrico Minore risulterà costituito da tutti quelli che non appartengono al Reticolo Idrico Principale (individuato nell'Allegato A alla presente deliberazione), al Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica (individuato nell'Allegato D alla presente deliberazione) e che non siano canali privati.

L'esclusione di corsi d'acqua dal reticolo di competenza comunale dovrà essere adeguatamente motivata nel Documento di Polizia Idraulica e potrà comunque avvenire solo nel caso in cui gli stessi non presentino le caratteristiche di corso d'acqua pubblico ai sensi della normativa soprarichiamata.

5. Individuazione di fasce di rispetto dei corsi d'acqua e definizione delle attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.

Nel Documento di Polizia Idraulica, oltre alla ricognizione del reticolo idraulico minore, il comune dovrà anche regolamentare l'attività di polizia idraulica sullo stesso.

L'amministrazione comunale dovrà quindi individuare le fasce di rispetto dei corsi d'acqua (siano essi appartenenti al reticolo idrico principale o al minore), nonché le attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.

5.1 Fasce di rispetto.

Le fasce di rispetto dovranno essere individuate da un tecnico con adeguata professionalità, tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire un fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Si evidenzia che, sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Nell'elaborato tecnico dovranno essere riportate anche le fasce di rispetto fluviale conseguenti ad altre disposizioni normative, con particolare riguardo alle fasce fluviali contenute nel Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), nonché le fasce di rispetto del reticolo di bonifica determinate dai Consorzi di Bonifica ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2010.

All'interno del Documento di polizia idraulica l'amministrazione comunale potrà definire le fasce di rispetto anche in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 (divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno ad un distanza inferiore a 4 mt e divieto assoluto di edificazione e scavi a distanza inferiore di 10 mt).

L'individuazione di fasce di rispetto in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 potrà avvenire solo previa realizzazione di appositi studi idrogeologici ai sensi della l.r. n. 12/2005 (art. 57) e della DGR 30 novembre 2011 n. 2616 Aggiornamento dei "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in attuazione dell'articolo 57 comma 1 della L.R. 11 Marzo 2005 n. 12", approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008 n. 8/7374.

Le distanze di rispetto previste dal R. D. n. 523/1904 possono essere derogate solo se previsto da discipline locali, da intendersi anche quali previsioni urbanistiche vigenti a livello comunale.

Per questo motivo il Documento di polizia idraulica, comprensivo della parte cartografica e di quella normativa, per essere efficace dovrà essere recepito all'interno dello strumento urbanistico comunale.

Si evidenzia che sino al recepimento del Documento di polizia idraulica negli strumenti urbanistici comunali vigenti, sul reticolo principale e minore valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904, mentre per i canali di bonifica di cui all'Allegato D della presente deliberazione valgono i vincoli del Regolamento Regionale n. 3/2010.

5.2 Attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.

All'interno delle fasce di rispetto di cui al precedente paragrafo 5.1, l'amministrazione comunale dovrà puntualmente definire le attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.

Potranno anche essere individuate più fasce di rispetto, alle quali associare normative con differenti gradi di tutela.

Un utile riferimento è costituito dalla disciplina vigente in materia di polizia idraulica (v. paragrafo 3) e dall'Allegato E alla presente delibera (Linee Guida di Polizia Idraulica).

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua.

Si dovrà in particolare tenere conto delle seguenti indicazioni:

- è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- dovranno comunque essere vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;

- dovranno essere in ogni caso rispettati i limiti ed i vincoli edificatori stabiliti dall'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAI per i territori ricadenti nelle Fasce A e B;
- vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia;

Per le opere ammesse previa concessione o nulla-osta idraulico l'amministrazione comunale dovrà garantire il rispetto delle modalità di esecuzione specificate nel Titolo III, par. 1 dell'Allegato E alla presente delibera.

6. Elaborati.

Il Documento di Polizia Idraulica dovrà essere costituito da:

- un **elaborato tecnico**: composto dalla cartografia e da una relazione tecnica nel quale il professionista incaricato illustra come ha proceduto alla individuazione, classificazione e salvaguardia dei corsi d'acqua. Nella cartografia si dovranno riportare, alla scala dello strumento urbanistico comunale tutti i reticoli e le relative fasce di rispetto:
 - A) il Reticolo Principale, individuato con la presente deliberazione (Allegato A), sul quale compete alla Regione l'esercizio delle attività di polizia idraulica;
 - B) il Reticolo Minore di competenza comunale, individuato in base a quanto sopra descritto;
 - C) il Reticolo di Bonifica, individuato con la presente deliberazione (Allegato D);
 - D) i corpi idrici privati;
- un **elaborato normativo**, con l'indicazione delle attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico all'interno delle fasce di rispetto.

Il Documento di polizia idraulica dovrà essere sottoposto a Regione Lombardia prima della sua approvazione, affinché quest'ultima possa esprimere parere tecnico vincolante.

Entro 30 giorni dalla conclusione dell'iter di approvazione del Documento di polizia idraulica l'amministrazione comunale dovrà provvedere alla consegna a Regione Lombardia di due copie in formato cartaceo e di una copia in formato digitale dell'elaborato tecnico e normativo, avente le caratteristiche tecniche specificate nel successivo paragrafo 7.

Il materiale dovrà, inoltre, essere accompagnato dalle seguenti informazioni:

- Comune;
- Data di approvazione;
- Elenco e descrizione dei files contenuti;
- Referente dell'Ufficio Tecnico;
- Studio tecnico che ha ricevuto l'incarico di redigere il documento.

Con la medesima procedura dovranno infine essere approvate le eventuali successive modifiche all'elaborato in questione.

7. Documentazione informatica per gli aggiornamenti cartografici

I comuni devono consegnare alla Regione gli elaborati del documento di Polizia Idraulica anche in formato digitale secondo le disposizioni tecniche di seguito indicate.

Scopo di tale consegna è quello di integrare la cartografia dei reticoli idrici locali dei Comuni nel SIT integrato previsto dall'art. 3 della l.r.12/200 , ottenendo una banca dati centralizzata ricca di informazioni utili al cittadino, alle amministrazioni locali e ai professionisti.

La consegna del Documento di Polizia idraulica (DPI) in formato digitale dovrà essere composta da:

- Scheda dei dati di riferimento del DPI, un elenco ed una descrizione dei files allegati;
- Files in formato pdf contenenti gli elaborati che costituiscono il DPI: elaborato cartografico, relazione tecnica, elaborato normativo;
- Files costituenti la banca dati geografica "Reticolo Idrico Minore RIM" in formato shapefile.

Le specifiche tecniche informatiche di dettaglio per la predisposizione degli elaborati, comprendenti lo Schema fisico dei file, gli shape file vuoti ed il modello della scheda dei dati del DPI, saranno pubblicate nel sito web www.territorio.regione.lombardia.it, canale "Difesa del suolo" della Direzione Generale Territorio e Urbanistica.

La documentazione dovrà essere presentata in caso di redazione di nuovo DPI, in caso di modifica/aggiornamento del documento stesso o in caso di modifica del documento di piano del PGT; nessun documento dovrà essere presentata per i reticoli minori già approvati.

7.1 Elaborati cartografici

I contenuti dell'elaborato cartografico devono essere forniti in formato shapefile ESRI con le seguenti primitive:

Polilinea per i reticoli idrici

Poligonal chiuse per le aree tra le sponde dei corpi idrici

Poligonal chiuse per le aree occupate dagli argini

Poligonal chiuse per le fasce di rispetto

Reticoli idrici: sono costituiti dalle mezzerie dei corsi d'acqua, devono essere digitalizzati in modo da dare continuità ai diversi tratti di reticolo, ogni tratto deve avere un nodo al punto di inizio, un nodo al punto di fine del tratto, sia se il tratto si interrompe sia se confluisce in altro corpo idrico, per i corsi d'acqua sovracomunali i nodi di inizio e fine corrispondono alle intersezioni dei tratti con i confini comunali.

I reticoli devono essere contenuti all'interno delle aree comprese tra le sponde dei corpi idrici.

I reticoli già digitalizzati nella banca dati regionale, denominati "Reticolo Master" vengono forniti dalla Regione Lombardia su richiesta dei Comuni che devono redigere il DPI, i comuni devono riconsegnare il reticolo completo, modificato e classificato nella parte riguardante il RIM.

Tutto il reticolo dovrà essere classificato secondo gli attributi descritti nello Schema fisico.

Aree tra le sponde dei corpi idrici: sono costituiti dalle aree comprese tra le sponde dei corpi idrici o tra gli argini ove esistenti devono essere digitalizzati come strato nuovo, anche se possono

coincidere con gli alvei naturali o artificiali del Database topografico. Il poligono deve essere chiuso in corrispondenza dell'inizio e della fine del corso d'acqua.

Devono essere digitalizzati per tutti i corsi d'acqua che tra le due sponde abbiano larghezza superiore a 2 metri, per i corsi di dimensioni inferiori la rappresentazione delle sponde viene a coincidere con il reticolo e non deve essere fornito lo strato.

Aree occupate dagli argini: sono costituiti dalle aree occupate dagli eventuali argini dei corpi idrici, devono essere digitalizzati come strato nuovo. Il poligono deve essere chiuso.

Devono essere digitalizzate per tutti quegli argini che alla base abbiano larghezza superiore a 2 metri, per gli argini di dimensioni inferiori la rappresentazione non è dovuta e non deve essere fornito lo strato.

Fasce di rispetto: comprendono tutte le fasce definite nel DPI, sono costituite dalle aree comprese tra le sommità delle sponde dei corpi idrici o tra il piede esterno dell'argine e il limite esterno delle fasce di rispetto come definite dal DPI, non comprendono quindi le "aree tra le sponde dei corpi idrici" e gli argini. Ad ogni fascia dovrà essere attribuita la classificazione prevista dal DPI, secondo lo Schema fisico.

7.2 Criteria di digitalizzazione dell'elaborato cartografico

L'elaborato cartografico deve essere predisposto in formato digitale secondo le seguenti indicazioni:

- Il sistema di coordinate scelto per l'acquisizione delle componenti cartografiche deve essere UTM32_WGS84, non è accettabile il vecchio sistema di coordinate Gauss Boaga.
- La scala di digitalizzazione è quella comunale (1:1000 – 1:2000 – 1:5000).
- La base cartografica di partenza è il Database topografico.
- I Comuni che sono privi di Database topografico, dovranno ridisegnare il reticolo individuato sulla cartografia comunale, raccordandosi al reticolo Master regionale.
- L'individuazione cartografica del reticolo idrico minore deve avvenire partendo dal reticolo idrografico Master che viene messo a disposizione da Regione, individuando eventuali nuovi tratti di corsi d'acqua e/o modificando quelli già esistenti.
Tale reticolo Master comprende il Reticolo Idrografico Principale ai fini della Polizia Idraulica, il Reticolo di Bonifica – SIBITER, l'idrografia del Database Topografico Regionale e il reticolo della CT10, digitalizzato dalla Carta tecnica regionale 1:10.000
Per avere il reticolo master il Comune deve inoltrare richiesta alla Regione che lo fornirà entro 15 giorni dalla richiesta, insieme al data base topografico, ove disponibile.

L'individuazione cartografica del reticolo idrografico minore sarà soggetta come tutto il DPI a parere tecnico vincolante da parte di Regione Lombardia; il parere riguarderà anche la completezza della documentazione informatica, la coerenza dei file cartografici rispetto al reticolo Master e la rispondenza dei file alle specifiche tecniche e allo Schema fisico

8. Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di Polizia Idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto concesso/autorizzato, la diffida a provvedere alla rimozione e riduzione in pristino dovrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale.

9. Procedure di sdemanializzazione e modifica limiti area demaniale.

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 115, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA		
Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
A	Attraversamenti, Parallelismi e percorrenze in aree demaniali	
A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts. e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini	€ 1,50 per metro lineare Importo minimo € 75,00
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linea tecnologica con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.	€ 3,00 per metro lineare Importo minimo € 150,00
Note per A.1 A.2	<p>Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione; ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come un'altra linea applicando solo il canone senza l'imposta regionale. Per manufatti di forma non circolare si riconduce la superficie alla sezione del cerchio.</p> <p>Per le opere senza impatto paesaggistico (in sub alveo, interrati o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle opere affrancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti;</p> <p>per gli impianti di illuminazione con pali, il canone si calcola sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali.</p> <p>Per questa tipologia di opere l'imposta regionale si applica in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale e/o di manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p> <p>Gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con linee di fibre ottiche ai sensi dell'articolo 43 comma 2 della legge regionale 18 aprile 2012 n. 7 modificato dall'art. 6 comma 18 della legge regionale 31 luglio 2013 n. 5 sono esclusi dal pagamento dei canoni di Polizia Idraulica. Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente delibera di Giunta Regionale.</p>	
C	Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi	
C.1	Ponte di collegamento a fondi interclusi	€ 75,00
Note per C.1	Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza fino a metri 5.00 Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà.	
C.2	Passerelle - ponti - tominature - sottopassi	€ 4,00 per metro quadro Importo minimo € 150,00
Note per C.2	Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale. Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone è raddoppiato indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia	
Note per C.1 C.2	<p>Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla direttiva 4 delle norme di attuazione del PAI, approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006.</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione del 50%.</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subirà variazione.</p> <p>Se un manufatto non rispetta ne i dati di portata ne il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone raddoppierà</p> <p>La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica. Se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone raddoppiato.</p> <p>Per queste tipologie di opere l'imposta regionale si applica quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p>	
S	Scarichi	
S.1	Acque meteoriche e scarichi di fognature privati residenziali	€ 75,00
Note per S.1	Il canone è applicato per ogni bocca di scarico.	
S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.	€ 150,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli Importo minimo € 150,00 Importo Massimo € 1.500,00
Note per S.2	Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro interno di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm €. 150,00; da 16 a 30 cm €. 300,00; da 31 a 45 cm €. 450,00; ecc...) Per manufatti di forma non circolare si riconduce la superficie alla sezione del cerchio	
Note per S.1 S.2	<p>Per gli scarichi sono applicati i seguenti parametri correttivi:</p> <p>scarichi dotati di volanizzazione totale è applicato una riduzione del canone del 50%;</p> <p>scarichi che rispettano i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è applicato per intero;</p> <p>scarichi esistenti non volanizzati e non adeguati ai parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è raddoppiato.</p> <p>Per queste tipologie di opere l'imposta regionale si applica quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p>	
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane	€ 450,00
Note per S.3	A queste tipologie di scarichi non sono applicati i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque)	

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
T	Transiti arginali, Rampe di collegamento e guadi	
T.1	Singole autorizzazioni di transito	€ 75,00
Note per T.1	Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Nella stessa concessione sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà A tale concessione non si applica l'imposta regionale.	
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici)	€ 150,00 per chilometro Canone Minimo € 150,00
Note per T.2	Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere. L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici A tale concessione non si applica l'imposta regionale.	
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici)	Gratuito
Note per T.3	Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.	
T.4	Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua - Pedonale	Gratuito
T.5	Guadi e Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua – Carrabile	€ 75,00 Cad.
Note per T.5	Le concessioni per le rampe arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà, il canone è riferito a singola rampa carrabile, ed è comprensivo del transito arginale regolato secondo le note per T.1 Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà. Questa opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	
O	Occupazione di aree demaniali	
O.1.1	Occupazione per uso agricolo e/o venatorio, sfalcio erba e taglio piante nelle aree demaniali.	€ 105,00 per ettaro Importo minimo € 75,00
Note per O.1.1	In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente. Il canone si applica per ettaro. Gli interventi di sfalcio erba e il taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito e sono soggetti a nullaosta idraulico da rilasciare per singolo intervento. I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente. Questa attività è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	
O.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali	€ 85,00 per ettaro Importo minimo € 75,00
Note per O.1.2	Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture legnose pluriennali. Il canone si applica per ettaro. Questa attività è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	
O.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde	€ 0,10 per metro quadro Importo minimo € 75,00
Note per O.2	Il canone è applicato per metro quadrato ed è dedicato a tutti gli usi a verde: parchi, orti, giardini, campi sportivi, campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche (aeromodellismo, softair). Sono escluse tutte le aree con destinazione produttiva, depositi materiali e parcheggi Questo uso dell'area non è compatibile con la presenza di superfici impermeabili e corpi di fabbrica ad esclusione di strutture precarie di dimensione massima complessiva di mq. 10 già incluse nel canone Questa opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	
O.3.1	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 mq.	€ 2,00 per metro quadro Importo minimo € 75,00
O.3.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 mq.	€ 1,00 per metro quadro Importo minimo € 500,00
O.3.3	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 10.000 mq.	€ 0,50 per metro quadro Importo minimo € 1.000,00
O.3.4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 mq.	€ 0,25 per metro quadro Importo minimo € 5.000,00
Note per O.3	Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso. Se sull'area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone è raddoppiato indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia Il canone si applica a metro quadro. Questa Opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale. Non rientrano in questa voce le difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso. Tali opere rientrano nella tipologia O.6 e sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.	

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
O	Occupazione di aree demaniali	
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 41, comma 3, d.lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene.	Gratuito
Note per O.4	Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati. Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno indicate in sede di concessione.	
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	€ 75,00
Note per O.5	Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione. Non sono ammessi cartelli pubblicitari. Questa opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	
O.6	Difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso.	Gratuito
Note per O.6	Tali opere sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.	
O.7	Qualunque opera di occupazione delle aree del demanio idrico afferenti una concessione di derivazione di acqua pubblica.	Gratuito
Note per O.7	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 il canone per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione. Tali opere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera d) del regolamento regionale 2/2006 sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.	

Note Generali

1.	Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e s.m.i.), viene calcolato applicando il 10% dei valori del presente allegato.
2.	Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzioni non può essere inferiore a 75,00 €.
3.	Nel caso di multi titolarità la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a 15,00 €.
4.	I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).
5.	I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.
6.	I canoni per le escavazione di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica
7.	Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
8.	Per quanto concerne il canone sulle concessioni per uso del demanio idrico di competenza della Regione Lombardia per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi, è da considerare un canone meramente ricognitorio pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici.
9.	L'imposta regionale di occupazione è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare.
10.	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 il canone per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.
11.	In caso sulla medesima area siano presenti più concessioni intestate ad uno stesso soggetto l'imposta regionale è applicata una sola volta sul canone più vantaggioso per l'ente.
12.	L'imposta regionale per l'occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti il reticolo idrico principale.
13.	I soggetti titolari di più concessioni hanno la facoltà di chiedere il pagamento dei canoni raggruppato per ogni ambito provinciale o per tutto il territorio regionale secondo modalità da concordare con Regione Lombardia
14.	Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, va applicato.

LINEE GUIDA DI POLIZIA IDRAULICA

PREMESSA

L'appartenenza dei corsi d'acqua al Demanio dello Stato nasce dalla evidente utilità generale della risorsa e anche da altri aspetti, tra i quali le interazioni tra l'utilità generale e le attività umane, insediative e di sfruttamento territoriale. Questa condizione, unita alla circostanza che la loro gestione, in senso ampio e generale del termine, costituisce pubblico generale interesse, impone che le attività umane interferenti con i corsi d'acqua debbano presentare caratteristiche di compatibilità tali da assicurare il bene pubblico.

L'art. 89 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha trasferito alle Regioni la gestione del demanio idrico, in attuazione del processo di decentramento amministrativo di cui alla l. 15 marzo 1997, n. 59, confermando comunque allo Stato la titolarità del demanio idrico.

In particolare, sono stati trasferiti a Regioni ed enti locali «i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua».

Regione Lombardia, con la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, ha, a sua volta, trasferito o delegato agli enti locali le attività di Polizia Idraulica e di pronto intervento per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore mantenendo le stesse funzioni per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale

Le linee guida e i suggerimenti contenuti nel presente documento si propongono di avvicinare le prassi amministrative e di accompagnare gli operatori regionali e del territorio locale nell'applicazione della normativa di polizia idraulica al demanio idrico compreso nel territorio della Regione Lombardia.

A tale proposito l'art. 56 del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che «l'attività di programmazione, pianificazione ed attuazione degli interventi» volti ad «assicurare la tutela, il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni di rischio e la lotta alla desertificazione» (art. 53) non possono essere disgiunti dallo svolgimento di varie attività, fra le quali, in particolare al punto i) troviamo «lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti».

Il secondo comma del suddetto articolo precisa che dette attività sono svolte secondo criteri, metodi e standard finalizzati a garantire:

- a) «condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
- b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.»

Nel testo della legge 11 dicembre 2000, n. 365 di conversione del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 «recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile...», all'art. 2 viene data particolare importanza, oltre agli interventi di ripristino, ad «una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ...».

Il secondo comma dello stesso art. 2 prevede che l'attività venga svolta ponendo particolare attenzione a:

- a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
- b) gli invasi artificiali, in base ai dati resisi disponibili dal servizio dighe;
- c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
- d) le situazioni di impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio;
- e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
- f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;
- g) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
- h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme».

Dal punto di vista del governo del territorio, una corretta gestione del demanio idrico può incidere in modo fortemente positivo sulla tutela e valorizzazione dell'ambiente e sull'equilibrio idraulico, con risvolti importanti sugli aspetti della sicurezza.

In particolare, l'attività di difesa del suolo nell'area lombarda è fortemente condizionata dai seguenti aspetti specifici:

1. situazione delle aree fortemente antropizzate della pianura e dei fondovalle montani, dove l'alta densità urbana ha portato al graduale restringimento degli alvei naturali e alla progressiva eliminazione delle aree di laminazione delle piene, portando a elevate criticità sotto il profilo idraulico, aggravate dal graduale aumento delle portate di piena legato a fattori climatici e antropici;
2. elevata compromissione delle fasce fluviali principali, ivi compresa la fascia golenale del fiume Po, che determina un progressivo peggioramento dell'assetto idraulico nelle zone di valle;
3. sempre maggiore scarsità di risorse finanziarie destinate alla difesa del suolo, a fronte delle necessità di attuare importanti opere strutturali di difesa dalle esondazioni e di stabilizzazione di versanti soggetti a dissesto e di garantire l'efficacia nel tempo delle opere realizzate attraverso una costante opera di manutenzione;
4. esigenza di dedicare risorse ad opere di laminazione delle portate derivanti dal drenaggio delle aree urbane (sistema di collettamento e di smaltimento delle acque piovane) per evitare ulteriori incrementi dell'entità delle piene;
5. contenimento dell'uso del suolo mediante interventi di recupero e ristrutturazione delle aree già urbanizzate che assumano un peso rilevante rispetto all'occupazione di nuove aree e possano essere un'occasione di riqualificazione e recupero del territorio, rimediando anche a compromissioni avvenute quando più forte era la spinta a un'espansione indiscriminata delle aree urbane;
6. presenza di diffuse situazioni di abusivismo da far emergere e regolarizzare, recuperando i relativi canoni.

Di tale situazione dovrà essere debitamente tenuto conto nello svolgimento delle attività di polizia idraulica.

Conseguentemente gli obiettivi della gestione del demanio idrico sono rivolti a:

- a) migliorare la sicurezza idraulica del territorio attraverso il controllo mirato delle opere, insediamenti, manufatti e usi del territorio che interferiscono con gli alvei fluviali e le relative fasce di esondazioni in caso di piena;
- b) favorire il recupero degli ambiti fluviali all'interno del sistema regionale del verde e grandi corridoi ecologici;
- c) garantire il mantenimento della funzionalità degli alvei, delle opere idrauliche e di difesa del suolo anche attraverso il corretto svolgimento delle attività di polizia idraulica;
- d) disincentivare gli usi del suolo incompatibili con la sicurezza idraulica e l'equilibrio ambientale;
- e) promuovere la delocalizzazione degli insediamenti incompatibili e l'adeguamento dei manufatti interferenti.
- f) realizzare interventi che non modifichino negativamente gli obiettivi di qualità ambientale con particolare riguardo alla tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua con lo scopo di preservare i paesaggi, le zone umide ed arrestare la perdita di biodiversità.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

1. Finalità

Il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 all'art. 1 stabilisce che:

«Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l'ispezione sui relativi lavori.»

e ribadisce con forza all'art. 2 che:

«Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazioni, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde ...».

La polizia idraulica consiste nell'attività tecnico-amministrativa di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

Ciò si traduce in particolare nella:

- sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del t.u. 523/1904, e dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del t.u. 523/1904, del t.u. 1775/1933,

del r.d. 1285/1920 capo IX collaborando inoltre, con gli enti preposti, al controllo previsto dal d.lgs n. 42/2004 e dal d.lgs n. 152/2006 e successive modifiche;

- custodia degli argini di fiumi e torrenti la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi legge n. 677 del 31 dicembre 1996 art. 4 comma 10 ter);
- raccolta delle osservazioni idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del t.u. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati, quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, allertando gli organi di protezione civile;
- verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare la manutenzione di quelle piante che possono arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;
- verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del r.d. 523/1904;
- verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;
- formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- accertamento di eventuali contravvenzioni alle norme di cui al Capo VII del r.d. 523/1904;
- controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del t.u. 1775/33;
- verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano o paralizzino le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;
- verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.

2. Definizioni:

Demanio idrico: ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...».

Pertanto fanno parte del Demanio Idrico

tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144. comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).

Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo. La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che: «fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua

volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».

Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Concessione idraulica: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del r.d. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali.

E' preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario.

Si distinguono due tipologie di concessioni:

- *Concessione con occupazione fisica di area demaniale:* quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie.
E' soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale.
- *Concessione senza occupazione fisica di area demaniale:* quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei).
E' soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

Nulla-osta idraulico: è l'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non soggetta al pagamento di canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere idraulico: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

3. Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano al Demanio idrico compreso nel territorio della Regione Lombardia.

4. Autorità idraulica

L'Autorità deputata allo svolgimento dell'Attività di Polizia Idraulica, così come definita nel Titolo I - paragrafo 2, è:

- per il reticolo idrico principale: Regione Lombardia ;
- per il reticolo idrico minore: i Comuni (ai sensi dell'art. 3, c. 114, l.r. 1/2000);
- per i canali di bonifica e/o irrigazione: i Consorzi di Bonifica (ai sensi dell'art. 85, c. 5, l.r. 31/2008).

Regione Lombardia ha attribuito ad AIPo competenza idraulica su tratti del reticolo idrico principale, indicati nella Tabella e Cartografia di cui all'Allegato 1 della DGR IX/1001 del 15 dicembre 2010. Su tali corsi d'acqua AIPo rilascia parere idraulico, necessario affinché Regione Lombardia possa formalizzare i provvedimenti concessori.

Regione Lombardia (per il reticolo idrico principale, ai sensi art. 1, l.r. 30/2006) e i Comuni (per il reticolo idrico minore, ai sensi art. 80, c. 5, l.r. 31/2008) possono affidare la gestione di corsi d'acqua di loro competenza a Consorzi di Bonifica, mediante sottoscrizione di specifica Convenzione (v. schema - Allegato F). È consentita, inoltre, ai Comuni la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, nonché la stipula di convenzioni (v. schema - Allegato F) con Comunità Montane per la gestione delle medesime attività. Sui corsi d'acqua oggetto di convenzione per la gestione, il rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica rimangono comunque in carico all'Autorità idraulica competente.

I Consorzi di Bonifica, infine, possono supportare i Comuni nell'attività di espressione di pareri idraulici sul reticolo idrico minore sempre previa sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 80, comma 5, l.r. n. 31/2008.

Si ricorda che, ai sensi della deliberazione n. 10/2006 assunta dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po nella seduta del 5 aprile del 2006, sono da sottoporre a specifico parere dell'Autorità di Bacino gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Su tutti i rimanenti corsi d'acqua e sui tratti di quelli elencati in precedenza non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali, il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino è formulato dall'Autorità idraulica competente all'espressione del nulla-osta idraulico ai sensi del r.d. 523/1904 e ss.mm.ii., la quale invia all'Autorità di Bacino notizia della progettazione della nuova opera.

Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate nel d.p.c.m. 10 agosto 1988 n. 377 e nel d.P.R. 12 aprile 1996, allegati A e B e ss.mm.ii.

5. Principi di gestione

Lavori ed atti vietati

Come previsto dall'art. 93, r.d. n. 523/1904, nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

Ai sensi dell'art. 96, r.d. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- m) lo stabilimento di molini natanti.

Tenuto conto delle opere vietate in modo assoluto, è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato 1 giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa.

Le distanze specificate dal r.d. n. 523/1904 sono derogabili solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale.

A tal fine le deroghe alle fasce di rispetto, introdotte dal documento di polizia idraulica elaborato dai comuni (v. Allegato B) hanno effetto solo se tale documento viene recepito all'interno dello strumento urbanistico, previo parere obbligatorio e vincolante di Regione Lombardia

Non risultano autorizzabili, anche in sanatoria, costruzioni realizzate entro le fasce di 10 metri, in assenza di previsioni urbanistiche che motivatamente lo consentano. Si ricorda che il divieto era già stabilito dalla legge 2448/1865 e ribadito nel r.d. 523/1904.

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa (da citare), la realizzazione è vietata in modo assoluto e quindi la domanda deve essere respinta.

Si ricorda che il primo comma dell'art. 115 del d.lgs 152/06 stabilisce che «al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti».

Lavori e opere soggetti a concessioni

Ai sensi degli artt. 97 e 98, r.d. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del r.d. 523/1904;

- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disallineamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- h) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie.

Restano inoltre soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- chiaviche.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, commi 5, 6, 6-bis delle Norme di Attuazione del PAI, approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001).

Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- la formazione di difese radenti che non modificano la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

Proprietari frontisti

Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del r.d. sono consentite «le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo». Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi».

E', dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12, r.d. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

Interventi ammissibili con procedura d'urgenza

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

Titolo II CONCESSIONE DEMANIALE

Premesso che le presenti linee guida hanno solo valore orientativo, si evidenzia che in relazione all'ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale, il criterio da seguirsi per l'individuazione del concessionario è quello della priorità della domanda sulla quale in ogni caso prevale la domanda di rinnovo presentata dal precedente concessionario prima della data di scadenza, fatte salve le disposizioni del r.d.l. 1338/36 e ss.mm.ii. e della l. 37/94 e ss.mm.ii.

In ogni caso l'amministrazione concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, che dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

1. Obblighi del concessionario

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (e la relativa imposta regionale ove dovuta), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali (v. Allegato C).

Il canone :

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio «con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 29 giugno 2009, n. 10);
- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.

Qualora il canone annuo e la relativa imposta regionale, se dovuta, risultino di importo complessivo superiore a 300,00 euro, il Concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone, a cui si aggiunge l'imposta regionale se dovuta (l.r. n. 10/2009, art. 6, c. 9). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

La cauzione a garanzia può essere costituita tramite fidejussione bancaria o assicurativa, oppure tramite versamento a favore di Regione Lombardia.

Nel caso in cui il Concessionario opti per il versamento a favore di Regione Lombardia, nel decreto con cui si formalizza il provvedimento concessorio (v. Allegato F), occorrerà procedere all'accertamento e contestuale impegno della somma corrispondente.

2. Cessione/subconcessione, subingresso mortis causa, modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca

Cessione/subconcessione

La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri con la conseguenza che le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti determinandone di norma la cessazione.

Il privato dunque non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» a sua volta senza l'espresso consenso dell'amministrazione.

Subingresso mortis causa

In caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione).

Qualora l'Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario.

Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità idraulica potrà avanzare nei confronti degli stessi richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi.

Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità idraulica si rivolgerà a chi occupa sine titolo l'area demaniale.

E' fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

Modifica

La concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.

Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

Rinnovo

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Rinuncia

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;
- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;
- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

Decadenza

La concessione decade in caso di:

- modificazioni del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;
- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento (decreto).

Su richiesta dell'Autorità idraulica competente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titulo sino all'effettivo abbandono dell'area.

Revoca

La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

4. Durata delle concessioni

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di 19 anni (diciannove), con possibilità di rinnovo della stessa.

Per le opere di pubblica utilità, realizzate da un ente pubblico, la durata può essere elevata ad un massimo di anni 30 (trenta).

Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata.

Titolo III

PROCEDURE RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. Modalità di esecuzione delle opere

1.1 Attraversamenti da realizzare

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere) dovranno essere realizzati secondo la direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006).

Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idraulica dalla quale dovrà risultare che i manufatti consentono il deflusso delle portate di progetto con tempo di ritorno di 100 anni, nonché il rispetto del franco sul livello di massima piena di un metro.

Nel caso di corsi d'acqua dotati di fasce PAI (Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po) la portata di riferimento dovrà essere quella prevista dall'Autorità di bacino nella definizione della fascia B (T = 200 anni).

Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica.

Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione delle piene già esistenti o in corso di realizzazione.

Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico iscritto all'albo.

I manufatti devono essere realizzati in modo tale da:

- non restringere la sezione dell'alveo mediante spalle e rilevati;
- non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate.

In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:

- l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

1.2 Attraversamenti esistenti

Nel caso di ponti esistenti, per il rinnovo della concessione dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa.

La verifica dovrà essere condotta per valutare:

- gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
- effetti di rigurgito a monte;
- compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità all'intorno, il tecnico dovrà valutare:

- le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati;
- i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.

L'analisi delle condizioni di esercizio transitorio va allegata alla concessione demaniale dell'opera e deve essere trasmessa agli organi locali di protezione civile affinché ne tengano conto nell'ambito della redazione nei piani di previsione e prevenzione.

L'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:

- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera relativamente alle portate di progetto e al franco minimo;

- la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;
- la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni (100 per i corsi d'acqua non «fasciati»); nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;
- la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;
- l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
- la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
- il riconoscimento della eventuale necessità di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera;

Le condizioni di esercizio transitorio devono essere trasmesse ai soggetti competenti per le funzioni di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225

Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzi elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un «progetto di adeguamento» contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente.

Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di «studio di fattibilità».

Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico - monumentale, se presenti.

1.3 Difese spondali

Sono ammesse difese radenti che non modifichino la sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell'andamento della corrente.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. Conseguentemente a chi intende realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve essere richiesta:

1. la dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;
2. la verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

1.4 Scarichi

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In ogni caso, nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni, relativamente alle portate meteoriche recapitate nei ricettori mediante vasche volano, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Programma di Tutela e Uso delle Acque approvato con d.g.r. n. del 29 marzo 2006 (in particolare dall'Appendice G alle Norme Tecniche di Attuazione) e da eventuali sue modifiche e integrazioni.

Relativamente agli aspetti qualitativi gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006. L'ente competente al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006, è la provincia. Riguardo all'aspetto qualitativo, gli scarichi nei corsi d'acqua di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del d.lgs. 152/2006 e del regolamento regionale n. 3/2006 e rispettare in particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti. Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del regolamento regionale n. 4/2006.

Per le domanda di scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006 le amministrazioni provinciali devono verificare che il richiedente abbia presentato istanza di concessione demaniale ai fini quantitativi presso l'autorità idraulica competente. Sono inoltre tenute a trasmettere copia della comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico alle suddette autorità idrauliche.

Vista la stretta connessione tra le due procedure di autorizzazione allo scarico, quantitativa e qualitativa, si suggerisce di convocare una conferenza di servizi istruttoria, al fine di condividere le informazioni e proporre una soluzione ottimale, anche in considerazione degli obiettivi di qualità sui corpi idrici ricettori di cui al Piano di Gestione. Tale conferenza deve essere convocata dall'Ente competente appena giunta richiesta di autorizzazione.

Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito.

Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

1.5 Autorizzazione Paesaggistica, Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale

Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli artt. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 comma 1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del medesimo Decreto Legislativo.

La competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è definita dall'art. 80 della l.r. 12/2005 e s.m.i.; ulteriori approfondimenti al riguardo sono contenuti nel documento "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12" approvato con d.g.r. 15 marzo 2006 n. 2121 (3° Supplemento Straordinario al n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 marzo 2006) che costituisce, ai sensi dell'art. 3 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), atto a specifica valenza paesaggistica integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo.

In generale, in qualsivoglia ambito del territorio regionale sono ubicati gli interventi, deve sempre essere verificata la coerenza con norme ed indirizzi di tutela del PPR evidenziando relazioni e sinergie tra la rete idrografica naturale (art. 21 norme PPR) e gli altri sistemi ed elementi del paesaggio di interesse regionale, al fine di perseguirne tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità. Al riguardo, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale sottordinati (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi, Piani Territoriali Regionali d'Area, Piani di Governo del Territorio) siano stati riconosciuti dall'Ente competente quale atto a valenza paesaggistica "a maggiore definizione", sostituiscono a tutti gli effetti il PPR (vedi artt. 4, 5 e 6 norme PPR).

Quando gli interventi sono inclusi ovvero possono interferire con le aree facenti parte della rete ecologica europea "Natura 2000" devono essere attivate le procedure di Valutazione di Incidenza secondo le modalità individuate dalla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i. e dalla d.g.r. 15 ottobre 2004, n. 7/19018 e s.m.i..

Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati negli elenchi A e B dell'Allegato III - Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA previste dagli artt. 23 e 32 del medesimo dispositivo. Ulteriori indicazioni al riguardo, anche in riferimento alle competenze amministrative per lo svolgimento delle procedure, sono contenute nella L.R. 5/2010 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale".

Dette autorizzazioni dovranno essere richieste dal concessionario agli organi competenti successivamente al rilascio della concessione demaniale e prima della realizzazione delle opere.

2. Procedure operative per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico deve essere conforme al disposto della l. 241/90 e succ. mm e ii. e della l.r. 1 febbraio 2012, n.1 e concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere spiegate le ragioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 e art. 4, c. 2, l.r. n. 1/2012).

A) PROCEDURA RELATIVA AD UNA PRATICA NUOVA

La procedura di seguito illustrata dovrà essere applicata dai competenti uffici di Regione Lombardia e dagli operatori delle altre Autorità di polizia idraulica.

A partire dal 01 gennaio 2014 le domande per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti il reticolo principale da inoltrare a Regione Lombardia, dovranno essere presentate solo in modalità on-line collegandosi al portale dei Tributi all'indirizzo www.tributi.regione.lombardia.it

Sullo stesso portale accedendo all'area personale si trova la procedura per l'accreditamento. L'accesso potrà effettuarsi anche tramite CRS (Carta Regionale dei Servizi) utilizzando il numero PIN (Numero di Identificazione Personale).

La procedura consente il pagamento delle spese di istruttoria e dell'imposta di bollo in modalità virtuale con la carta di credito e accetta l'attestazione di firma dell'istanza effettuata tramite la CRS o altro dispositivo di firma digitale.

Redazione della Relazione di istruttoria:

1. All'arrivo di una richiesta di concessione o nulla-osta idraulico ai sensi del r.d. 523/1904 alla pratica viene assegnato un numero nel database.
2. Il funzionario «istruttore» della pratica:
 - 2.1 provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, ai sensi dell'art. 8, l. 241/90; nella comunicazione debbono essere indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
 - 2.2 procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, bollettino spese di istruttoria, pareri ambientali, parametri per il calcolo del canone);
 - 2.3 se la documentazione non è completa chiede le integrazioni e queste dovranno pervenire entro i termini di legge; se la domanda è completa, prosegue l'iter;
 - 2.4 nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis, l. 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;
 - 2.5 se la domanda riguarda interventi relativi ad infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico di particolare criticità quali ponti, viadotti, linee ferroviarie, strade e porti da realizzarsi sui fiumi Adda, Oglio, Po e Ticino procede a richiedere il parere di compatibilità con la pianificazione PAI all'Autorità di bacino (art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI e deliberazione del comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 10 del 5 aprile 2006);
 - 2.6 qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo di 15 giorni. La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti;

2.7 verifica se il corso d'acqua è di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) o regionale;

2.8 se la domanda è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale:

2.8.1 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare la coerenza della documentazione presentata con lo stato dei luoghi;

2.8.2 verifica, tenuto conto di quanto emerso dal sopralluogo, nonché delle direttive in materia e di quanto presentato, l'ammissibilità al rilascio della concessione o nulla-osta idraulico;

2.8.3 redige la relazione di istruttoria contenente:

2.8.3.1 accertamenti locali;

2.8.3.2 consistenza delle opere;

2.8.3.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:

- concessione;
- nulla-osta idraulico;
- parere idraulico.

2.8.3.4 richiamo dei pareri: Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia / Ambientale;

2.8.3.5 accertamenti antimafia;

2.8.3.6 parere conclusivo;

2.8.4 se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, l. 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.8.5 se l'intervento è ammissibile:

2.8.5.1 se trattasi di parere idraulico, procede alla redazione del provvedimento relativo (lettera a firma del dirigente);

2.8.5.2 se trattasi di concessione con o senza occupazione fisica di area demaniale, predispone lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato F) ed effettua il calcolo del canone dovuto, nonché delle eventuali imposta e cauzione;

2.8.5.3 se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);

2.9 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO:

2.9.1 richiede ad AIPO il parere idraulico relativo, trasmettendo la documentazione;

2.9.2 redige la relazione di istruttoria contenente:

2.9.2.1 accertamenti locali;

2.9.2.2 consistenza delle opere;

2.9.2.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:

- concessione;
- nulla-osta idraulico;
- parere idraulico.

2.9.2.4 richiamo dei pareri: Ambientale / AIPO / Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia;

2.9.2.5 accertamenti antimafia;

2.9.2.6 parere conclusivo;

2.9.3 se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, l. 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.9.4 se l'intervento è ammissibile:

2.9.4.1 se trattasi di parere idraulico, procede alla redazione del provvedimento relativo (lettera a firma del dirigente di trasmissione parere AIPO);

- 2.9.4.2 se trattasi di concessione con o senza occupazione fisica di area demaniale, predispone lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato F) ed effettua il calcolo del canone dovuto, nonché delle eventuali imposta e cauzione;
- 2.9.4.3 se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente)

Predisposizione del disciplinare (per le concessioni)

3. Il funzionario predispone lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato F) inserendo, in base alla tipologia di opera, eventuali prescrizioni (che devono essere sempre e solo di gestione, non relative a modifiche progettuali);
4. invia al richiedente lo schema del disciplinare che verrà chiamato a sottoscrivere e i bollettini per il pagamento del primo canone e dell'eventuale cauzione;
5. verificata la correttezza dei dati necessari e il pagamento delle somme dovute, completa lo schema di disciplinare;
6. contatta il richiedente per convocarlo presso gli uffici per la firma del disciplinare;
7. fa firmare ufficialmente il disciplinare e lo repertoria.

In base al D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione. In particolare la tariffa parte 1, art. 5 (atti soggetti a registrazione in termine fisso) al punto 2 indica che le concessioni sui beni demaniali vanno registrate applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo (canone + imposta) per il numero degli anni di durata della concessione.

Sottoscrizione disciplinare

- 7.1 A conclusione del processo istruttorio il Dirigente convoca il richiedente per la firma del disciplinare e la presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del primo canone e della cauzione ove prevista.
- 7.2 Se entro il termine di 90 giorni il richiedente non si presenta per la sottoscrizione si considererà non più interessato alla concessione, pertanto l'autorità idraulica rigetterà la domanda.

Redazione del decreto

8. Il funzionario predispone il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato F);
- 8.1 fa registrare il disciplinare (sono poste a carico del richiedente le spese di registrazione);
- 8.2 formalizza il decreto e lo trasmette in copia conforme al Concessionario.

B) PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI MODIFICA o RINNOVO PRATICA

1. All'arrivo di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del r.d. 523/1904, viene:
 - 1.1. recuperato il numero di pratica precedente;
 - 1.2. seguito lo stesso iter della pratica nuova per verificare che permangono le condizioni di concedibilità.

C) PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI RINUNCIA

1. All'arrivo di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del r.d. 523/1904, viene recuperato il numero di pratica, quindi:
2. il funzionario «istruttore» della pratica procede alla verifica se la pratica riguarda un corso d'acqua di competenza regionale o di AIPO;

2.1 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale:

- 2.1.1 verifica che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed, in caso negativo, li richiede;
- 2.1.2 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse;
- 2.1.3 qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi;
- 2.1.4 qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;

- 2.1.5 quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;
- 2.1.6 predisporre il decreto di chiusura della concessione idraulica;
- 2.1.7 trasmette il decreto al concessionario ed al comune;

2.2 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO:

- 2.2.1 verifica che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed, in caso negativo, li si richiede;
- 2.2.2 chiede ad AIPO di verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse e, se sono state rimosse, se le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili;
- 2.2.3 qualora le opere non siano state rimosse, AIPO dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi e ne dà comunicazione all'ufficio regionale competente;
- 2.2.4 il funzionario regionale procede quindi alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;
- 2.2.5 predisporre il decreto di chiusura della concessione idraulica;
- 2.2.6 trasmette il decreto al concessionario ed al comune competente;

D) PROCEDURA RELATIVA ALLA REVOCA

Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del precedente titolo concessorio dovranno essere esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario). Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

E) ESPRESSIONE DI PARERI E PARTECIPAZIONE A CONFERENZE DI SERVIZI

Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri su proposte progettuali di interventi che interessano corsi d'acqua, questi non costituiscono titolo per poter eseguire le opere. I pareri che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sostituire il rilascio del provvedimento concessorio. Dovrà quindi essere aperta una apposita pratica di polizia idraulica.

Titolo IV SDEMANIALIZZAZIONI E ALIENAZIONI

1. Sdemanializzazioni

L'art. 947 c.c., così come modificato dalla l. 37/1994, esclude la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico. Nelle procedure di sdemanializzazione il provvedimento finale può essere assunto dall'Agenzia del Demanio solo a seguito di parere favorevole delle Regioni e Province autonome, tenuto conto anche degli indirizzi delle Autorità di bacino, così come convenuto in sede di Conferenza Unificata (seduta del 20/06/2002 - Accordo Stato, Regioni ed Enti locali in materia di demanio idrico ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. 112/1998).

Conformemente a quanto indicato nell'art. 5 della l. 37/1994, il parere regionale deve essere rilasciato solo a seguito di opportune verifiche in materia di tutela delle acque, equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, nonché sugli aspetti naturalistici ed ambientali coinvolti dagli interventi progettati.

A tale proposito è stato istituito, con decreto n. 14987 del 2004, apposito Gruppo di Lavoro interdirezionale.

Indicazioni in merito ai meccanismi di funzionamento del Gruppo di Lavoro e le modalità operative per l'espressione del parere regionale sono riportate nella DGR n. VII/20212 del 14 gennaio 2005.

2. Alienazioni

L'alienazione di beni demaniali è consentita nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5-bis del D.L. 143/2003, convertito con l. 212/2003.

La Regione interessata alla compravendita del bene è chiamata ad esprimere un parere vincolante, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'Agenzia del Demanio competente per territorio, così come stabilito nell'Accordo Stato, Regioni e Province autonome del 30/11/2006 - n. 2690.

Le modalità operative per l'espressione del parere regionale sulle istanze di acquisto presentate ai sensi dell'art. 5-bis, D.L. 143/2003 sono state approvate con il d.d.u.o. n. 8270 del 17/07/2006.

APPENDICI

1. Riferimenti normativi

Codice civile (artt. 822 e ss. cc.)

L. 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato F) "Legge sulle opere pubbliche"

R.d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"

R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"

R.d.l. 18 giugno 1936, n. 1338 "Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali"

R.d. 9 dicembre 1937, n. 2669 "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica"

L. 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario"

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.382"

L. 5 gennaio 1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"

L. 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"

D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche"

D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale"

L.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)"

L.r. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)"

L.r. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"

L.r. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale"

L.r. 1 febbraio 2012, n.1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria"

D.p.c.m. 24 maggio 2001 "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po"

2. Modulistica

La modulistica da utilizzare nell'esercizio dell'attività di polizia idraulica è illustrata nell'Allegato F.